Prot. n. 1347/2020 U.

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA- PROCURA DELLA REPUBBLICA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI IN FORMA CARTOLARE MEDIANTE SCAMBIO TELEMATICO DI NOTE SCRITTE OVVERO MEDIANTE COLLEGAMENTI DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA NEL PERIODO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 70 in data 17.3.2020 e considerato, in particolare, l'art. 83, comma 6, che attribuisce ai Capi degli Uffici il compito di assumere misure organizzative che valgano a disciplinare l'attività giudiziaria nel periodo 12.5.2020 - 30 giugno 2020 in modo tale da consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie (..) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

visto l'art. 83, comma 7, del citato d.l. 18/2020 che prevede, tra le misure che possono adottare i capi degli uffici:

- alla lettera h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.\
- alla lettera f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

vista la delibera del Consiglio Superiore della magistratura nella seduta del 26.3.2020 avente ad oggetto: "Emergenza sanitaria Covid-19, indicazioni logistiche agli Uffici giudiziari";

ritenuta l'opportunità di adottare un protocollo tra il Tribunale di Civitavecchia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, finalizzato in primo luogo a sostituire, ove possibile, la presenza in udienza dei difensori con il deposito di atti telematici e la successiva adozione del provvedimenti del giudice nelle udienze che prevedano usualmente la presenza dei soli difensori e, in secondo luogo e in via subordinata, ove possibile, a permettere la celebrazione in videoconferenza delle udienze civili che lo consentano in ragione della semplicità degli adempimenti da svolgere;

considerato che le parti, dopo opportuno e proficuo confronto, hanno definito le linee della collaborazione necessaria a garantire lo svolgimento delle udienze nel rispetto delle regole dettate dal codice di rito e delle esigenze difensive degli Avvocati;

considerata la disponibilità di sistemi di videoconferenza offerti dal Ministero della Giustizia, attraverso i programmi Skype for business/Lync e Microsoft Teams;

le parti si impegnano a rispettare reciprocamente le seguenti regole:

DISPOSIZIONI PER L'UDIENZA CARTOLARE

- 1. Nelle cause introdotte con citazione il Giudice individua tra le cause fissate sul proprio ruolo le udienze che possono essere trattate senza la comparizione dei procuratori e delle parti e, con ordinanza telematica, provvede ad assegnare alle parti un termine note contenenti istanze e conclusioni non inferiore a 5 giorni antecedenti l'udienza e, decorsi i termini, preso atto delle richieste delle parti nel giorno dell'udienza virtuale fissata, adotta i provvedimenti opportuni e conseguenti.
- 2. Nelle cause soggette al rito lavoro e comunque nelle cause introdotte con ricorso, il Giudice individua tra le cause fissate sul proprio ruolo le udienze che possono essere trattate senza la comparizione dei procuratori e delle parti e, con ordinanza telematica, provvede ad assegnare alle parti un termine per note contenenti istanze e conclusioni non inferiore a 5 giorni lavorativi antecedenti l'udienza e, decorsi i termini, preso atto delle richieste delle parti nel giorno dell'udienza virtuale fissata, adotta i provvedimenti opportuni e conseguenti.
- 3. Nelle cause soggette al rito del lavoro mature per la decisione, alla scadenza del termine per note conclusive assegnato, il Giudice, ove ritenga che l'udienza di discussione possa svolgersi in via cartolare senza la comparizione dei procuratori e delle parti assegna termine, non inferiore a 5 giorni lavorativi antecedenti l'udienza, per il deposito di brevi note di udienza di massimo una-due pagine e, all'esito, il giorno dell'udienza virtuale, si ritira in camera di consiglio e pronuncia la sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
- 4. E' nella facoltà dei difensori accordarsi per presentare al Giudice, nei termini assegnati, un verbale di udienza telematico concordato tra di loro nel quale siano sintetizzate le richieste di ciascuna parte.
- 5. E' fatta salva la facoltà dei procuratori di ciascuna delle parti una volta ricevuta l'ordinanza telematica del Giudice di chiedere fino a cinque giorni prima dell'udienza, qualora ricorrano giusti motivi, la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e dei difensori personalmente ovvero, qualora ricorrano i presupposti di cui agli articoli seguenti e motivate ragioni, la celebrazione dell'udienza presso la sede dell'Ufficio Giudiziario o, nei casi di cui all'art. 3, anche, soltanto, la lettura del dispositivo, in videoconferenza con metodi di collegamento da remoto. Se una delle parti deposita l'istanza di cui al periodo precedente il Giudice, valutata l'urgenza e la natura della causa, provvede a fissare l'udienza secondo le modalità ordinarie o in videoconferenza.
- 6. Il mancato deposito delle note di udienza, nel termine assegnato, non equivale a mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c. In caso di mancato deposito delle note di udienza da parte di tutte le parti costituite l'udienza verrà rinviata in via ordinaria ad una data successiva. In caso di mancato deposito delle note di udienza da parte solo di qualcuna delle parti costituite, il Giudice procederà alla trattazione cartolare, valendo il mancato deposito quale conferma delle difese già rassegnate in atti. I difensori delle parti possono,

tuttavia, comunicare con nota congiunta la loro intenzione di non comparire all'udienza e di ottenere un rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c ovvero, se la causa era stata già rinviata in applicazione di tale disposizione, chiedere con nota congiunta che la causa venga cancellata dal ruolo con conseguente estinzione.

- Il Dirigente della cancelleria attesta lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta da parte dei magistrati onorari, sulla base delle risultanze dei registri informatici.
- 8. Le note di trattazione scritta di cui agli articoli precedenti, contengono istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, il Giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito delle note di trattazione scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea mediante scansione e attestazione di conformità alla copia cartacea depositata.

DISPOSIZIONI PER L'UDIENZA DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA

- 9. In via subordinata rispetto all'adozione delle modalità di cui agli articoli precedenti del presente protocollo, i Giudici addetti al settore civile individuano tra le cause fissate sul proprio ruolo le udienze che in ragione della semplicità degli adempimenti da svolgere, possono essere trattate in videoconferenza e, con ordinanza telematica, dispongono lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza. Ove necessario, il Giudice invita le parti a depositare un atto contenente l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica (non pec) e di un numero di cellulare (da contattare in caso di problemi tecnici nel collegamento). Ove non già inserito nel provvedimento di cui al primo periodo del presente articolo, il Giudice provvede ad inviare ai procuratori, all'indirizzo di posta indicato, il link finalizzato a consentire la partecipazione.
- 10. Fuori dai casi di cui all'articolo precedente, i difensori di tutte le parti del giudizio, qualora ritengano che, in ragione della semplicità degli adempimenti da svolgere, l'udienza possa venir trattata in videoconferenza e qualora ritengano di non consentire allo svolgimento della medesima udienza in forma cartolare come eventualmente disposta dal Giudice ai sensi degli articoli precedenti del presente protocollo, depositano telematicamente, almeno 10 (dieci)giorni prima dell'udienza, istanza congiunta chiedendo che l'udienza sia celebrata in videoconferenza. Nell'istanza devono essere indicati un indirizzo di posta elettronica (non pec) ed un numero di cellulare (da contattare in caso di problemi tecnici nel collegamento).

Il Giudice, valutata la natura della controversia, se ritiene possibile lo svolgimento della stessa in videoconferenza, provvede a programmare l'udienza in videoconferenza ed invia ai procuratori, all'indirizzo di posta indicato, il link finalizzato a consentire la partecipazione. In caso contrario il Giudice provvede disponendo l'udienza nelle forme ordinarie.

- 11. La richiesta di trattazione dell'udienza in videoconferenza deve contenere l'esplicito impegno dell'avvocato a non consentire l'accesso a persone estranee al giudizio nella stanza ove essi effettuano il collegamento, a non procedere alla registrazione della videochiamata o alla acquisizione di immagini e, comunque, a non divulgare immagini e registrazioni. Qualora l'udienza in videoconferenza venga disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 9 tale impegno viene assunto all'apertura dell'udienza e ne viene dato atto a verbale. Nell'immediatezza dell'orario stabilito per l'udienza in videoconferenza, i procuratori delle parti provvedono ad effettuare la connessione, con le modalità tecniche di cui all'allegato A.
- 12. Qualora si verifichino problemi tecnici che impediscano lo svolgimento della videoconferenza, il Giudice fissa, in altra data, l'udienza nelle forme ordinarie. Allo stesso modo si provvede qualora sorgano questioni la cui trattazione non è possibile in videoconferenza. Qualora decorsi sessanta minuti dall'orario indicato dal Giudice, una delle parti costituite non abbia effettuato la connessione e non abbia, nello stesso termine orario, comunicato l'impossibilità tecnica di collegamento alla posta elettronica istituzionale del Magistrato, dunque, non sia presente alla videoconferenza, la mancata comparizione varrà come assenso all'udienza in videoconferenza e conferma di tutte le difese già rassegnate in atti. Qualora, decorsi sessanta minuti dall'orario indicato dal Giudice, tutte le parti costituite non abbiano effettuato la connessione e, dunque, non siano presenti/e alla videoconferenza, il giudice rinvierà ad un'udienza ordinaria per una data successiva.
- 13. Nel corso della videoconferenza non è possibile la produzione di documenti diversi da quelli già presenti negli atti di causa. Qualora una parte chieda di produrre documenti, il Giudice può autorizzare l'esibizione mediante l'applicativo di condivisione e, comunque, ove lo ritenga opportuno, fissa termine per il deposito nel fascicolo telematico.
- 14. Il Dirigente della cancelleria attesta lo svolgimento dell'udienza con trattazione da remoto in videoconferenza da parte dei magistrati onorari, sulla base delle risultanze dei registri informatici.

DISPOSIZIONI COMUNI

- 15. Le parti che intendano chiedere al Giudice un rinvio dell'udienza fissata, per trattative di bonario componimento ovvero per altre ragioni condivise, provvedono a depositare istanza congiunta almeno sette giorni prima dell'udienza, al fine di evitare la comparizione personale in udienza. Il Giudice, stante l'accordo tra le parti, provvede al rinvio con provvedimento fuori udienza.
- 16. La richiesta di trattazione dell'udienza in via cartolare ovvero in videoconferenza può essere effettuata dal solo procuratore di parte attrice/ricorrente nell'ipotesi in cui non si sia ancora instaurato il contraddittorio e al solo fine di richiedere al Giudice un nuovo termine per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo.
- 17. Nei procedimenti introdotti con citazione, alla prima udienza di comparizione delle parti, se tenuta in via cartolare o in videoconferenza, il Giudice, nel caso di mancata costituzione anche di uno solo dei convenuti, si asterrà dal dichiarare la contumacia e a tanto provvederà solo previa fissazione di una nuova udienza, anche in via cartolare o in videoconferenza.

- 18. Nei procedimenti introdotti con ricorso alla prima udienza di comparizione delle parti fissata in via cartolare ovvero in videoconferenza, nell'ipotesi di mancata costituzione anche di uno solo dei convenuti, il Giudice potrà dichiarare la contumacia e procedere all'adozione dei conseguenti provvedimenti solo nel caso in cui il decreto che dispone la trattazione dell'udienza con le modalità alternative di cui al presente protocollo sia stato notificato dal ricorrente unitamente all'atto introduttivo, altrimenti si applicherà quanto stabilito all'articolo 17.
- 19. Resta esclusa la possibilità di trattare in via cartolare ovvero in videoconferenza le udienze di assunzione della prova testimoniale, quelle in cui deve essere effettuato l'interrogatorio formale delle parti nonché i procedimenti che già provengono da un rinvio per mancata comparizione delle parti.
- 20. In tutte le controversie civili, la richiesta di trattazione della successiva udienza in forma cartolare/telematica ovvero in videoconferenza può anche essere effettuata dalle parti congiuntamente nel verbale dell'udienza precedente. In tal caso, per l'ipotesi in cui la successiva udienza sia fissata in videoconferenza, i procuratori indicano immediatamente gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri di cellulare. Il Giudice provvede in udienza sulla richiesta delle parti.
- 21. Le disposizioni sopra riportate si applicano anche alle udienze in materia di esecuzioni mobiliari, di esecuzioni immobiliari e in materia fallimentare e concorsuale.
- 22. Acquisito l'accordo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia (essendo la Procura parte necessaria), per tutto il periodo dell'emergenza Covid in tutti i procedimenti di separazione consensuale, di divorzio congiunto e per l'affido e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio proposti sull'accordo delle parti ovvero proposti in via contenziosa ma successivamente consensualizzati, sulla richiesta delle parti, congiunta se rappresentate da diverso procuratore, l'udienza potrà tenersi in via cartacea con deposito degli atti di seguito indicati. Per avvalersi di tale possibilità le parti depositeranno nel fascicolo telematico, almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza: - espressa richiesta di trattazione urgente del procedimento ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a),d.l. n. 18/2020con contestuale espressa richiesta di tenere l'udienza nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lettera h), d.l. n. 18/2020(modulo scaricabile sul sito dell'Ordine Avvocati di Civitavecchia);- verbale di udienza con le condizioni delle parti (generalità, domicilio, redditi, titolo di studio, finanziamenti etc) secondo il modulo che sarà reso disponibile sul sito del Tribunale e dell'Ordine Avvocati di Civitavecchia, recante (per separazioni consensuali e divorzi congiunti): l'espressa volontà di ciascun coniuge di voler rispondere negativamente al tentativo di conciliazione; - le condizioni previste per la separazione consensuale, il divorzio congiunto ovvero per l'affido e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio;- il modulo per la richiesta di omologa sottoscritto dalle parti nella separazione consensuale e il modulo per la rinuncia all'impugnazione sottoscritto dalle parti nei divorzi congiunti. Una volta depositata in via telematica l'istanza con la documentazione innanzi specificata debitamente sottoscritta dalle parti e dai difensori, l'udienza sarà tenuta in via cartacea dal giudice delegato che riserverà la decisione al Collegio ovvero, se necessario, chiederà le opportune integrazioni o modifiche alle parti con decreto adottato fuori udienza e comunicato ai difensori ovvero, se ulteriormente necessario, provvederà a fissare udienza nelle forme ordinarie per chiedere alle parti gli opportuni

chiarimenti. In difetto di tale istanza la trattazione dei procedimenti fondati sul consenso delle parti sarà rinviata in data successiva al 30.7.2020, dovendosi durante la fase emergenziale riservare la trattazione in via ordinaria ovvero da remoto in videoconferenza ai procedimenti contenziosi nelle medesime materie di famiglia.

23. Le disposizioni sopra riportate si applicano anche alle udienze di comparizione dinanzi al collegio ed all'udienza in videoconferenza parteciperanno tutti i componenti del collegio.

Civitavecchia, li 29-4-2020

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del COA

dott. Francesco Vigorito

dott. Andrea Vardaro

Avv. Paolo Mastrandrea